

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE 2025-2027 – aggiornamento ex applicazione art. 1, comma 165, L. 207/2024**

L'art. 1, comma 162, lettera a), della L. 207/2024 ha abrogato per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di collocare a riposo d'ufficio i dipendenti che hanno maturato, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione al raggiungimento del limite ordinamentale e, alla lettera b) ha innalzato il predetto limite ordinamentale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a 67 anni di età; il successivo comma 165 dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

Al fine di dare applicazione al disposto normativo prima citato, si devono individuare limite, criteri generali e modalità per disporre il trattenimento in servizio del personale dipendente per l'anno 2025, nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale (art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019; art. 1, comma 557-quater, L. n. 296/2006).

Si richiama la deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 27 gennaio 2025 di approvazione del PIAO 2025, in particolare la sottosezione 4.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (2025-2027)", che con l'atto in adozione si va a integrare ed aggiornare, nonché la Relazione tecnico-finanziaria allo stesso PTFP 2025-2027 (allegato 4), di cui è confermato il contenuto per quanto non riportato nel presente documento.

Per quanto attiene al limite del 10% indicato dalla disposizione, si rende necessario precisare che l'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 ha innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali delle regioni legate al criterio del turnover introducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il Decreto 3 settembre 2019 attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 ha individuato fasce demografiche, valori soglia, e misure differenziali crescenti fino al 2024 della spesa di personale registrata nel 2018, prevedendo che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, definita nel rispetto del valore soglia e degli incrementi differenziali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pertanto, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2025-2027 i limiti alle assunzioni sono legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale misurata attraverso i valori soglia indicati dal Decreto 3 settembre 2019

Nella tabella 1 viene riportata la determinazione del limite di cui all'art. 1, comma 165, della già citata L. 207/2024:

<i>Valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013</i>	161.572.864,00
<i>spesa del personale stima 2025</i>	151.796.386,19
<i>Capacità assunzionale articolo 1, comma 165, L. 207/2024 (10%)</i>	9.776.477,81
	977.647,78

La capacità assunzionale residua è determinata come differenza tra il valore della media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-quater, L. n. 296/2006) e la spesa stimata del personale 2025, come riportata nella tabella 5 dell'allegato 4 del PIAO 2025 di cui alla DGR n. 47/2025.

Tenuto conto del vincolo del succitato art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006, il valore finanziario delle facoltà assunzionali residue secondo le disposizioni dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e relativo decreto attuativo è definito, pertanto, in € 9.776.477,81, di cui il 10%, pari ad € 977.647,78, costituisce il limite per l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, della L. 207/2024.

Nella successiva tabella 2 sono riportate entità e valore delle ulteriori cessazioni dell'anno 2025, rispetto alle cessazioni già valorizzate ai fini del finanziamento del PTFP 2025-2027 di cui alla DGR n. 47/2025, come rilevate alla data del 4 marzo 2025:

area	2025		2026		2027	
	unità	valore	unità	valore	unità	valore
Funzionario e EQ istruttorie	8	263.970,61	8	263.970,61	8	263.970,61
operatore esperto	3	81.158,12	3	81.158,12	3	81.158,12
totale	24	696.813,91	24	696.813,91	24	696.813,91

E nella tabella 3 le correlate risorse stanziare sul bilancio previsionale 2025-2027:

capitoli	2025	2026	2027
	562.854,53	562.854,53	562.854,53
	133.959,38	133.959,38	133.959,38
(*)	47.842,63	47.842,63	47.842,63
totale	744.656,54	744.656,54	744.656,54

(*).Le economie dovute a cessazioni di personale afferiscono alle medesime missioni/programmi/capitoli assegnate al personale cessato

La differenza di € 47.842,63 è dovuta al calcolo dell'onere IRAP non compreso nel valore riportato nella tabella 2 che è invece valorizzato ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019.

Fermo restando il limite del 10% definito ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. n. 207/2024, la spesa per i trattenimenti in servizio del personale dipendente per l'anno 2025 non può eccedere il budget riportato nella tabella 3.

Sempre con riferimento ai limiti alle assunzioni correlati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale determinata nel rispetto del valore soglia, si precisa che in base all'ultimo rendiconto approvato, relativo all'anno 2023, il rapporto della spesa del personale sulle entrate correnti, determinate ai sensi dell'art. 2 del Decreto 3 settembre 2019, è pari a 6,7%, quindi inferiore al valore soglia pari all'11,5% indicato nello stesso decreto:

spesa del personale consuntivo 2023	172.382.685,10
media Entrate 2021-2023 al netto Sanità - TPL - FCDE	2.574.672.832,86
indicatore art. 4 Decreto 3/9/2019	6,70

Il valore tendenziale stimato dell'indicatore di cui all'art. 4 del decreto 3/9/2019, tenendo conto dei dati di bilancio del triennio 2025/2027 e del rendiconto 2023 (ultimo rendiconto approvato), per ciascun anno compreso nel triennio 2025-2027, ed anche considerando la capacità assunzionale residua (€ 9.776.477,81), resta comunque al di sotto del valore soglia del'11,5%, come rilevabile nella tabella 4:

Descrizione	2025	2026	2027
Spesa del personale - consuntivo 2023	172.382.685,10	172.382.685,10	172.382.685,10
Spese derivanti da PTFP anni precedenti GR	4.714.464,99	4.714.464,99	4.714.464,99
Spese derivanti da PTFP anni precedenti CR	645.145,48	645.145,48	645.145,48
Economie derivanti da cessazioni GR	- 2.962.687,96	- 5.632.014,71	- 9.028.381,81
Economie derivanti da cessazioni CR	- 87.967,02	- 307.658,84	- 588.900,69
Costi associati a PTFP 2025-2027 GR	1.647.040,30	2.048.446,40	2.763.926,17
Costi associati a PTFP 2025-2027 CR	783.462,25	815.550,85	936.458,34
Capacità assunzionale residua	9.776.477,81	9.776.477,81	9.776.477,81
Spesa presunta rinnovi contrattuali	3.699.537,27	7.399.074,55	11.419.246,90
Totale spesa personale stimata	190.598.158,22	191.842.171,63	193.021.122,29
Media entrate correnti 2021-2023(art. 2, lett b) Decreto 3/9/2019)	2.574.672.832,86	2.574.672.832,86	2.574.672.832,86
Valore soglia (art. 4 Decreto 3 settembre 2019)	7,40	7,45	7,50

Si precisa, infine, che l'applicazione dell'art. 1, comma 165 della L. 207/2024 non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già stanziato sul bilancio 2025-2027.